

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

1. Relativamente alla gara di cui in oggetto, in merito al paragrafo 6.2 del disciplinare – Requisiti di capacità economico finanziaria, solidità patrimoniale e tecnico organizzativi – si chiede se i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 siano richiesti solo per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA.

I requisiti previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità economico finanziaria, solidità patrimoniale e tecnico organizzativi” dovranno essere soddisfatti da tutti gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di gara.

2. Con riferimento al disciplinare di gara per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX OSPEDALE SANT’AGOSTINO A MODENA – 1° STRALCIO LOTTO A, 1° STRALCIO LOTTO B E 2° STRALCIO LOTTO B”, si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti di solidità patrimoniale richiesti (pag. 18). Nello specifico si chiede al punto c) un indice di indebitamento maggiore a 4,6- tuttavia l’indice di indebitamento dovrebbe essere migliore se inferiore a 4,6 – Infatti questo indice deve assumere un valore inferiore alla soglia indicata.

Per un mero errore materiale a pag. 18 del Disciplinare di Gara, nei requisiti di solidità patrimoniale, al punto c) è stato richiesto un indice di indebitamento $\geq 4,6$. L’indice deve essere inteso come soglia superiore quindi la lettura corretta è: indice di indebitamento $\leq 4,6$.

3. Si chiede se in sostituzione delle catt. SOA OS3 - OS28 - OS30 è possibile partecipare con adeguata iscrizione nella cat. OG11.

Per poter partecipare alla procedura di selezione è necessario possedere le qualificazioni SOA (nella classifica indicata in tabella) elencate all’Articolo 3 del Disciplinare di Gara.

4. In caso di RTI costituendo, si chiede da chi debba essere effettuato il sopralluogo (sola mandataria; mandataria e mandanti; anche la sola mandante; è necessaria la delega da parte di tutti i soggetti costituenti l’RTI

Il sopralluogo può essere effettuato indifferentemente da un componente del costituendo RTI senza necessità di delega. L'attestazione di avvenuto sopralluogo potrà essere utilizzata da un solo Operatore Economico.

5. L'impegno al rilascio della Cauzione Definitiva deve essere unicamente di tipo BANCARIO? La cauzione provvisoria può essere di tipo Assicurativo?

Come previsto all'Articolo 9 del Disciplinare di Gara la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (10%) dovrà essere prodotta esclusivamente da un Istituto bancario (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). La Garanzia provvisoria (2%) potrà essere anche di tipo assicurativo.

6. Si chiede ulteriore conferma che i requisiti di cui al Disciplinare, punto "6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria, solidità patrimoniale e tecnico organizzativi" punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) siano effettivamente richiesti anche ai concorrenti in possesso della certificazione SOA in quanto gli stessi risultano essere specifici proprio del "TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI" di cui al DPR 207/2010 citato dal Disciplinare.

I requisiti previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità economico finanziaria, solidità patrimoniale e tecnico organizzativi" dovranno essere soddisfatti da tutti gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di gara.

7. Relativamente alla procedura di cui in oggetto, lo schema di contratto d'appalto nella sezione PARTE 2 – GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI, relativamente agli Art. 16 - 17 - 18 fa riferimento a schemi di polizza allegati al contratto che però non risultano presenti.

Ai fini di una valutazione puntuale di tale aspetto, si chiede la messa a disposizione di tali schemi di polizza.

Gli schemi delle polizze a cui si fa riferimento nello schema di contratto di appalto dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,

comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (e successive modifiche e integrazioni).

Le garanzie e le polizze previste agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello schema di contratto potranno essere predisposte su schemi standard di primari Istituti di Credito (o laddove previsto Compagnie Assicuratrici) che saranno poi valutate dalla Committente.

Si ribadisce che la garanzia fideiussoria definitiva (10%) dovrà essere prodotta esclusivamente da un primario Istituto di Credito (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

8. Con riferimento a requisiti economico-finanziari stabiliti dal disciplinare di gara di cui in oggetto, con la presente siamo a chiedere un chiarimento circa la definizione del parametro “capitale circolante netto” di cui a pag. 17, lettera c), punto ii). A tal riguardo, chiediamo se il “capitale circolante netto” possa essere calcolato - in coerenza con l’approccio individuato dal principio contabile OIC n. 101 - avendo riguardo all’attività operativa della società. Nello specifico, riportiamo in calce alla presente l’elencazione delle singole voci di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c. che si propone di considerare ai fini del calcolo del “capitale circolante netto”. Chiediamo al Vs spett.le Ente di confermare se, ai fini del presente bando di gara, sia adottabile l’approccio proposto dalla scrivente in coerenza con il principio contabile nazionale o, qualora ciò non fosse, di indicare analiticamente le voci dello Stato Patrimoniale civilistico da considerare. Riteniamo importante un Vs chiarimento in merito, anche al fine di garantire omogeneità di calcolo nel caso di partecipazione al bando di gara da parte di associazioni/raggruppamenti di imprese.

Voci di Stato Patrimoniale (schema ex art. 2424 c.c.) per il calcolo del "capitale circolante netto"

Stato patrimoniale attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE
<i>I - Rimanenze</i>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
<i>II - Crediti</i>
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
D) RATEI E RISCONTI
Attività d'esercizio a breve termine
<i>Voce "C-I" + voce "C-II" + voce "D"</i>
Stato patrimoniale passivo
D) DEBITI
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti vs istituti di prev. e secur. sociale
14) Altri debiti
E) RATEI E RISCONTI
Passività d'esercizio a breve termine
<i>Voci da "D6" a "D14" (solo quota scadente entro l'esercizio successivo) + voce "E"</i>
Capitale Circolante Netto
<i>(=Attività d'esercizio a breve termine - Passività d'esercizio a breve termine)</i>

Si conferma l'approccio proposto per il calcolo del Capitale Circolante Netto (CCN) così come individuato dal principio contabile OIC n. 10.

9. In relazione al punto 6.2 parte 3 requisiti tecnico - organizzativi riguardo il punto b) e il punto c) sull'esecuzione di lavori affini appartenenti a

ciascuna categoria dell'appalto, si chiede di confermare che tale requisito vada considerato solo in relazione alle categorie specifiche per le quali l'impresa si qualifica, e non per quelle per cui, assorbendosene la relativa qualificazione sulla categoria prevalente, si dichiara il subappalto.

Si conferma che, relativamente ai punti b) e c) della parte 3 del punto 6.2 del Disciplinare di gara, il requisito va considerato solamente in relazione alle categorie specifiche per le quali l'impresa si qualifica, e non per quelle per cui, assorbendosene la relativa qualificazione sulla categoria prevalente, si dichiara il subappalto.

10. In relazione al sopra citato punto 6.2 parte 4 e 5 si chiede di confermare che, al fine di ottemperare ai limiti ivi richiesti, siano applicabile la rideterminazione della cifra di affari complessiva dell'impresa valida e da riferirsi ai fini della dimostrazione del requisito ex art 79 c.2 lett. b) DPR 207/2010 riferito alla propria attestazione SOA, ai sensi art 79 c. 15 DPR 207/2020, Determinazione ANAC 48/2000 c. 6 lett. c), e Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro (Manuale qualificazione ANAC pag. 166-167-169).

Si conferma che in relazione al punto 6.2 parte 4 e 5 del Disciplinare di gara, la cifra di affari complessiva dell'impresa può essere rideterminata, ai fini della dimostrazione del requisito, con l'applicazione delle Determinazioni ANAC e del Manuale di Qualificazione ANAC come proposto.

11. In relazione alla richiesta di cui al punto 11 lett. b) del disciplinare di documentazione a comprova dei requisiti di cui al punto 6, di confermare che, trattandosi di documentazione che si sostanzia nella produzione di un elevata mole di documentazione quali certificati, bilanci, libri cespiti, DM 10 relativi agli ultimi 10 anni, ai sensi dei principi di semplificazione amministrativa, nella corrente fase di gara sia sufficiente una dichiarazione che autocertifichi ai sensi di legge il possesso di tali requisiti.

Considerata l'elevata mole di documentazione da produrre per la comprova dei requisiti di cui al punto 6 del Disciplinare di gara, si conferma che in questa fase, ai sensi dei principi di semplificazione amministrativa, è possibile produrre una dichiarazione che autocertifichi ai sensi di legge il possesso di tali requisiti. La Stazione appaltante si riserva, prima della stipula del contratto, la verifica puntuale del requisito.

12. Si chiede di confermare che, laddove nel disciplinare di gare, al punto 6.2.1 lett. b) è riportata la richiesta riferita alla presentazione dell'ultimo bilancio approvato comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario, tale ultimo bilancio sia quello riferito all'anno 2019.

Al punto 6.2.1 lett. b) si chiede la presentazione dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario. In considerazione della proroga per gli adempimenti relativi alla approvazione dei bilanci dell'esercizio 2020, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di comparare dati e valori omogenei, si intende per ultimo bilancio approvato quello relativo all'esercizio 2019.

13. Si chiede di chiarire se il capitale circolante netto dell'ultimo bilancio approvato che deve essere positivo, sia riferito al bilancio del 2019.

Il Capitale Circolante Netto positivo deve essere quello relativo all'ultimo bilancio approvato. In considerazione della proroga per gli adempimenti relativi alla approvazione dei bilanci dell'esercizio 2020, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di comparare dati e valori omogenei, si intende per ultimo bilancio approvato quello relativo all'esercizio 2019.

14. In riferimento al punto 6.2 del Disciplinare di gara, "Requisiti di capacità economico-finanziaria, solidità patrimoniale e tecnico organizzativi" e, nello specifico, al punto 2 "requisiti di solidità patrimoniale", si chiede se, avendo lo scrivente Operatore Economico già approvato il bilancio di esercizio 2020 - quindi prima della scadenza della procedura di che trattasi - è possibile

fare riferimento ai dati finanziari dell'ultimo bilancio approvato.

In considerazione della proroga per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2020, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di comparare dati e valori omogenei, si intende per ultimo bilancio approvato quello relativo all'esercizio 2019.

15. In riferimento al requisito di cui al punto 5 "dotazione stabile di attrezzatura tecnica" si chiede se il calcolo faccia riferimento al 2% della media annuale della cifra di affari riferita agli ultimi 5 anni (come riportato dal DPR 207/2010) o alla media annuale della cifra di affari riferita all'ultimo decennio, come indicato nel bando.

Come riportato nel Disciplinare di gara il requisito di cui al punto 5 "dotazione stabile di attrezzatura tecnica" è relativo alla media annuale della cifra di affari riferita al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

16. Nel caso in cui la media annuale della cifra di affari sia inferiore alla quota della categoria per la quale si vuole partecipare, l'importo su cui calcolare il 2% sia la quota di categoria.

Si conferma che nel caso in cui la media annuale della cifra di affari sia inferiore alla quota della categoria per la quale si vuole partecipare, l'importo a cui fare riferimento per il calcolo del 2% è la quota di categoria per la quale si vuole partecipare.

17. Si chiede di poter ammettere alla gara le imprese che, pur non essendo in possesso delle specialistiche OS3, OS28, OS30, siano in possesso della categoria OG11 di importo pari o superiore alla somma delle suddette. Questo per analogia con la normativa degli appalti pubblici, e più specificatamente dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 2010

(Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti) che espressamente stabilisce che "l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta".

Per poter partecipare alla procedura di selezione è necessario possedere le qualificazioni SOA (nella classifica indicata in tabella) elencate all'Articolo 3 del Disciplinare di Gara (si veda risposta al quesito n. 3). Si ribadisce che, in analogia a quanto previsto nella normativa degli appalti pubblici, l'Impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. In tal caso i requisiti tecnici richiesti ai punti 3) lett. b) e 3) lett. c) del disciplinare (lavori analoghi) possono essere soddisfatti con riferimento alla categoria OG11 posseduta e non singolarmente con lavori riferiti alle 3 categorie (OS 3, OS 28 e OS 30).

18. Al punto 1.c). i) del disciplinare di gara viene richiesto un valore medio della produzione riferito al periodo 2017-2019, mentre al punto 4) e al punto 5), laddove vengono richiesti i requisiti tecnico-organizzativi, il riferimento temporale si estende al decennio e fa riferimento a quanto richiesto durante la qualificazione SOA. Quando ci si qualifica per la SOA però i riferimenti per il costo per il personale dipendente e quelli per la dotazione stabile di attrezzatura tecnica sono limitati alle iscrizioni richieste alla SOA stessa e quelli sono i limiti con i quali confrontarsi. Nel disciplinare non viene indicato l'importo della cifra d'affari sulla quale si devono calcolare i rapporti relativi alla dotazione stabile di attrezzatura tecnica (2% di ?) e al costo del personale (15% di ?), è possibile che chiariate quale sia tale cifra di riferimento?

L'articolo 6, comma 6.2 numero 4 del Disciplinare di gara dispone: "costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento (D.P.R. 05.10.2010 n. 207), relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara".

L'articolo 79 comma 10 d.p.r. 207/2010 recita: "10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale

dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL”.

Il comma 2 lettera b) del medesimo articolo 79 recita: “2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: ... b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie ...”.

Il “cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie” deve intendersi riferito alle categorie e classifiche delle lavorazioni delle quali si compone l'intervento, ovvero:

CAT.	IMPORTO	CLASS.
OG 2	12.313.023,81 €	VI
OS 2-A	4.462.980,80 €	V

OS 30	3.460.851,74 €	IV-bis
OS 28	2.320.385,51 €	IV
OS 21	980.185,24 €	III
OS 3	575.996,26 €	II
	24.113.423,36 €	

A propria volta, l'articolo 83 dispone: "1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. ... 3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente

aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto”.

Di conseguenza, ricostruendo il percorso sulla base del dato normativo, la cifra d'affari in lavori, sulla quale calcolare il 15% che deve essere raggiunto dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 83 comma 3, prendendo a riferimento: (i) il decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara anziché il quinquennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA; (ii) le categorie da considerare per gli importi delle qualificazioni sono quelle indicate dal Disciplinare di Gara e sopra riprodotte.

Analogo criterio trova applicazione per la dotazione stabile di attrezzatura tecnica, il riferimento essendo anche in questo caso al comma 2 lettera b) dell'articolo 79 del d.p.r. 207/2016.

19. Una piccola o media impresa o un raggruppamento di piccole e medie imprese, per presentare offerta per l'appalto in oggetto possa, come previsto dal comma 8 dell'articolo 93 del Codice, non presentare l'impegno di un istituto bancario a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva prevista dal bando di gara.

Si ribadisce che, in conformità a quanto previsto dal comma 2) dell'articolo 9 del Disciplinare di gara, l'offerta dovrà essere corredata da un impegno, da parte di un istituto bancario, (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

20. Chiediamo altresì conferma di poter applicare tutte le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice alla garanzia provvisoria.

In conformità a quanto previsto dal comma 1) dell'articolo 9 del Disciplinare di gara alla garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).

21. In riferimento al requisito di solidità patrimoniale, parametro equilibrio finanziario, chiede di confermare che la dicitura “liquidità a breve termine” sia un refuso e, quindi, debba intendersi come non apposta.

La dicitura “Liquidità a breve termine” esprime il titolo dell'indicatore (attività a breve termine / passività a breve termine) % dell'area gestionale “EQUILIBRIO GESTIONALE”. Per il calcolo del parametro di solidità patrimoniale si dovrà procedere come indicato a pag. 18 del disciplinare di gara.

22. Essendo lo scrivente un Consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., chiede di confermare che il possesso di Attestazione SOA per cat. OG2 cl. VI, i requisiti economico finanziari ed i requisiti di solidità patrimoniale debbano essere comprovati e verificati unicamente per il Consorzio.

Si conferma che, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, il possesso della attestazione SOA per la categoria prevalente, i requisiti economico-finanziari e i requisiti di solidità patrimoniale devono essere comprovati e verificati, oltre che nei confronti del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, anche nei confronti del o degli operatori economici indicati dal Consorzio quali esecutori.

Si ricorda, preliminarmente, che la gara di cui all'oggetto non è retta dalle norme di cui al d.lgs. 50/2016, ma, esclusivamente, dalle previsioni del Disciplinare di Gara.

Il Disciplinare di Gara, all'articolo 6, sotto la rubrica “requisiti speciali e mezzi di prova”, dispone: “L'operatore economico che concorre deve possedere tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione, anche tramite impegno a subappaltare ad operatori in possesso dei necessari requisiti. Di conseguenza i concorrenti, a pena di esclusione, devono

essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.”.

Nella nozione di “concorrente”, di “operatore economico concorrente” utilizzata dal Disciplinare di Gara sono ricompresi, per quanto attiene la partecipazione dei Consorzi, sia il Consorzio sia i consorziati che vengono indicati dal Consorzio quali esecutori.

Ne dà conferma l’articolo 4 del medesimo Disciplinare dove, sotto la rubrica “soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizione di partecipazione”, si dispone “è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”.

La locuzione “concorrente che partecipa alla gara in consorzio”, così come il divieto di partecipazione individuale dei “consorziati per i quali il consorzio concorre”, sono riferiti esplicitamente all’operatore economico consorziato, sì che la locuzione “concorrente” utilizzata all’articolo 6 del Disciplinare non può che assumere il medesimo significato.

23. Con la presente siamo a richiedervi i file excel di tutti i computi metrici del lavoro in oggetto.

Al seguente link <https://we.tl/t-sRNGkuosMA> è possibile scaricare i file in formato editabile dei computi metrici estimativi di progetto (Primus/DCF), oltre ai files con la stima dei lavori (Excel/RTF). Si evidenzia che i files in formato editabile del computo metrico estimativo (come pure quelli in formato pdf) e i files con la stima dei lavori NON costituiranno parte integrante del contratto di appalto.

24. Con la presente chiediamo che ci siano chiarite le seguenti prescrizioni

contenute nello schema di contratto:

Nella parte 2 - Garanzie ed obblighi assicurativi:

- all'art. 16 viene richiesta la produzione di una "garanzia bancaria rilasciata da un primario istituto di credito sotto forma di garanzia autonoma a prima richiesta a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte delle Opere" chiediamo di chiarire cosa intendiate per "garanzia autonoma";

Trattasi di una prestazione standard di mercato per il tipo di garanzia richiesta che l'istituto di credito contattato per la relativa emissione potrà illustrare nel dettaglio.

- all'art. 17 viene chiesta la produzione di una "garanzia bancaria rilasciata da un primario istituto di credito di importo pari all'anticipazione erogata" chiediamo che ci sia confermata la possibilità di utilizzare un istituto assicurativo per il rilascio della garanzia sopracitata;

Si conferma che, in conformità a quanto previsto all'articolo 17 dello Schema di contratto, la garanzia dovrà essere bancaria, rilasciata da un primario Istituto di credito.

- all'art. 18 viene chiesta la produzione di una "garanzia bancaria rilasciata da un primario istituto di credito pari al 10% dell'importo del Corrispettivo di cui al precedente Art. 8...", chiediamo che ci sia confermata la possibilità di utilizzare un istituto assicurativo per il rilascio della garanzia sopracitata;

Si conferma che, in conformità a quanto previsto all'articolo 18 dello Schema di contratto, la garanzia dovrà essere bancaria, rilasciata da un primario Istituto di credito.

25. Il modello All. 2 riporta la dichiarazione fatta dal Legale Rappresentante il quale dichiara anche per conto anche del CdA, direttore tecnico etc., mentre il disciplinare riporta che il modello e gli allegati richiesti siano da redigere per ogni membro del CdA, direttore tecnico etc. Si richiede chiarimento su quale sia la modalità da perseguire in fase di gara.

Il modello Allegato 2 dovrà essere compilato da tutti i soggetti indicati all'articolo 11.2 del Disciplinare di gara.

26. Il consorzio Stabile che si qualifica tramite i requisiti delle proprie imprese consorziate, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, chiede se, in analogia all’attestazione SOA, i requisiti debbano essere riferiti a tutte le consorziate aderenti al consorzio o diversamente solo a quelle indicate per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

Si conferma che i requisiti di cui al comma 6.2 dell’articolo 6 del Disciplinare di Gara, devono essere comprovati e verificati in capo al Consorzio o sulla base delle qualificazioni e dei requisiti posseduti dalle sole imprese consorziate che siano state designate per l’esecuzione dal Consorzio medesimo, ovvero sulla base di attribuzioni proprie e dirette del Consorzio.

Si ricorda, preliminarmente, che la gara di cui all’oggetto non è retta dalle norme di cui al d.lgs. 50/2016, ma, esclusivamente, dalle previsioni del Disciplinare di Gara.

Il Disciplinare di Gara, all’articolo 6, sotto la rubrica “requisiti speciali e mezzi di prova”, dispone: “L’operatore economico che concorre deve possedere tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione, anche tramite impegno a subappaltare ad operatori in possesso dei necessari requisiti. Di conseguenza i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara”.

Nella nozione di “concorrente”, di “operatore economico concorrente” utilizzata dal Disciplinare di Gara sono ricompresi, per quanto attiene la partecipazione dei Consorzi, sia il Consorzio sia i consorziati che vengono indicati dal Consorzio quali esecutori.

Ne dà conferma l’articolo 4 del medesimo Disciplinare dove, sotto la rubrica “soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizione di partecipazione”, si dispone “è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il

consorziato”.

La locuzione “concorrente che partecipa alla gara in consorzio”, così come il divieto di partecipazione individuale dei “consorziati per i quali il consorzio concorre”, sono riferiti esplicitamente all’operatore economico consorziato, sì che la locuzione “concorrente” utilizzata all’articolo 6 del Disciplinare non può che assumere il medesimo significato.

27. In riferimento al punto 1.c.i, si chiede se bisogna considerare il valore medio annuo nel periodo 2017-2019 oppure il valore medio del triennio 2017-2019, inferiore a € 30.000.000,00.

Come previsto nel Disciplinare di gara al punto 1.c) i. il requisito si intende soddisfatto se il “valore medio del valore della produzione nel periodo 2017 - 2019 non è inferiore a 30.000.000 euro. Nel caso in cui il candidato sia un raggruppamento di operatori economici il valore della produzione dei membri del raggruppamento potrà essere cumulato per raggiungere il minimo”.

28. Mancano gli schemi elettrici nel file 1A_IE H002_30_4559.pdf contenente solo in cartiglio.

Al seguente link <https://we.tl/t-W9q50f4wzJ> è possibile scaricare il file 1A_IE H002_30_4559 completo

29. Nella relazione tecnica XX_IE_RT01_30_4559 nel capitolo 3.2.5 Esclusioni è indicato “la fornitura e la posa in opera di tutti gli apparecchi illuminanti per illuminazione normale e in emergenza” mentre inserito in elaborati grafici. Chiediamo chiarimento in merito.

La frase della relazione che riporta l'esclusione dei corpi illuminanti è un refuso. I corpi illuminanti sono infatti previsti in appalto così come riportato sia negli elaborati grafici sia nel computo metrico estimativo.

30. Chiediamo se è stata eseguita una valutazione preliminare per la valutazione della voce AP.IE.133 “Redazione di documentazione per la valutazione di impatto magnetico relativa alla cabina MT/BT e alla non necessità di schermatura elettromagnetica per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi del DPCM 08/07/2003” e come esplicitare eventuali costi inerenti a schermature elettromagnetiche.

Si precisa che in merito alla voce AP.IE.133 è stata fatta una valutazione preliminare con il supporto di una ditta specializzata nella realizzazione di schermature elettromagnetiche. Da tale valutazione è emerso che non dovrebbe essere necessario realizzare la schermatura vista la disposizione dei locali e le potenze richieste per l'edificio in oggetto. Tale valutazione è stata fatta ipotizzando l'allestimento della cabina che sarà realizzato da parte di HERA e che al momento non è noto. Una volta definito l'allestimento da parte di HERA si dovrà predisporre la documentazione richiesta al fine di confermare le valutazioni preliminari. Nel caso in cui si riscontrasse invece la necessità di realizzare la schermatura si valuterà come inserire i costi derivanti nell'ambito delle opere da realizzare.